

Spett.le  
**ANFFAS di Cagliari**  
Via Caboni n. 3, 09125 Cagliari  
e-mail: [amministrazione@anffassardegna.it](mailto:amministrazione@anffassardegna.it)

Alla c.a. della Presidente, dott.ssa Rita Pitzalis

**Iscritte ed iscritti alla FP CGIL**  
Loro indirizzi di posta elettronica

**Lavoratrici e lavoratori**  
Loro sedi

Oggetto: **vs. nota del 15 gennaio 2019.**

Con riferimento alla vs. del 15 gennaio 2019, prot. 58, la responsabilità che la scrivente avverte in ordine alla corretta considerazione ed applicazione del **diritto costituzionale dei lavoratori alla partecipazione alla vita ed alle attività sindacali** la induce ad evitare atteggiamenti di pur comoda accondiscendenza nei confronti di interpretazioni non condivisibili dell'esercizio del diritto di assemblea.

Corre l'obbligo di ricordare alle lavoratrici ed ai lavoratori destinatari/e della presente che "l'Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS Onlus", stipulato in data 23 febbraio 2005 tra ANFFAS Onlus e FP CGIL, FPS CISL e UIL FPL, introduce una regolamentazione per la definizione dei servizi minimi in caso di sciopero.

Va precisato che, in linea generale, le assemblee in orario di lavoro, pur se incidenti sui servizi pubblici essenziali, non sono assoggettate alla disciplina di cui alla legge 146/1990 e s.m.i. se convocate nel rispetto dell'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva. Tuttavia, in carenza di accordi definiti in sede locale, si applica la previsione di cui all'art. 12 del CCNL secondo la quale valgono anche per le assemblee le regole fissate nell'Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero.

In particolare, l'art. 2 comma 1 dell'Accordo prevede che "(...) mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le singole strutture associative e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, vengono individuati **appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero** per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili". L'art. 3 comma 3 dello stesso Accordo, inoltre, chiarisce che i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero "sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed singoli interessati (...)" e "il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile".

In carenza di accordi aziendali, per la cui adozione la scrivente richiede che sia attivato il necessario confronto, si stabilisce all'art. 3 dell'Accordo che, "Per i contingenti di personale da impiegare nelle indicate prestazioni indispensabili, **va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi**".

Viceversa, la circolare prot. 57, emanata da codesta Associazione per la rilevazione dell'intendimento dei singoli lavoratori a riguardo della propria partecipazione alla programmata assemblea, entra in **contrasto con il quadro normativo e contrattuale e lede il diritto di libera partecipazione** delle lavoratrici e dei lavoratori, che per sua natura sottrae la scelta del singolo a **non legittimi accertamenti preventivi** e deve essere tutelata anche quando la scelta di partecipazione si formi in extremis.

Pertanto, **si richiede che sia ritirata l'iniziativa della rilevazione formale preventiva della partecipazione**, per il fatto che essa introduce una prassi contrastante con le norme e, comunque, non concordata, in una materia costituzionalmente tutelata e socialmente sensibile.

Con tali premesse, comunque, la scrivente vuole ritenere che le intenzioni di codesta Associazione siano scovre da intendimenti sottaciuti, tesi a scoraggiare la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori all'assemblea programmata e che tale iniziativa sia motivata esclusivamente del tentativo, praticato in forme discutibili, di assicurare la migliore organizzazione dei servizi anche in concomitanza dell'iniziativa sindacale.

Invita a che - secondo le normali prassi aziendali operanti in ogni settore - sia diffusa una **comunicazione preventiva rivolta all'utenza ed alle famiglie**, che informi dello svolgimento dell'assemblea, preavvisando dei conseguenti disagi, per la durata della assemblea, compreso il tempo del rientro alle sedi di servizio.

Sarà cura della RSA, secondo le previsioni di cui all'art. 12 del CCNL, la comunicazione alla Direzione aziendale dell'elenco degli effettivi partecipanti, entro i tre giorni successivi all'effettuazione dell'assemblea.

Distinti saluti.

Cagliari, 16 gennaio 2019

Per la FP CGIL di Cagliari  
Il Segretario generale  
Giorgio Pintus

